



Istruzione

Destinatari	<ul style="list-style-type: none">• Collaboratori dei Servizi cantonali di migrazione e delle Città di Bienne, Berna e Thun• Collaboratori della SEM• Collaboratori di fedpol
Luogo, data	Berna-Wabern, 1° luglio 2022, versione 3.0
N. di riferimento/incarto	Istruzione 1/2022 - SEM-D-D68A3401/647

Istruzione concernente la registrazione e la modifica dei dati personali nel SIMIC

Sostituisce la versione 2.0 del 1° luglio 2020

1 Scopo e campo d'applicazione

La presente istruzione è finalizzata a una disciplina unitaria della registrazione e della modifica dei dati personali nel SIMIC.

Il campo d'applicazione dell'istruzione include tutti i dati personali registrati nel SIMIC e nei sistemi periferici a esso direttamente collegati (p.es. MIDES, eARB, eAsilo, eRitorno).

2 Definizioni

2.1 Il termine «identità»

Nel SIMIC l'«identità» di una persona è definita in base ai seguenti dati personali: cognome, nome, data di nascita, nazionalità e sesso.

Secondo l'articolo 1a lettera a dell'OAsi 1, nel settore dell'asilo l'identità è definita anche dal luogo di nascita all'estero e dall'etnia.

Si distingue tra identità accertata in modo sicuro e non sicuro, anche se tale distinzione non risulta direttamente dal SIMIC.

2.1.1 Identità accertata in modo sicuro

L'identità di una persona è considerata accertata in modo **sicuro** se quest'ultima produce un documento di legittimazione o di viaggio nazionale autentico, valido e intestato a suo nome.

2.1.2 Identità accertata in modo non sicuro

Si parla di identità accertata in modo **non sicuro** se:

- le generalità sono state registrate ad esempio in base a
 - un foglio delle generalità dei Centri federali d'asilo (CFA) o delle autorità di controllo alla frontiera (ACF);
 - indicazioni orali della persona interessata,
- i documenti prodotti non costituiscono un documento di viaggio o di legittimazione (p. es. patente di guida, diplomi, documenti di fantasia),
- la persona interessata produce unicamente documenti di viaggio sostitutivi o lasciapassare,
- il documento di viaggio o di legittimazione prodotto è contraffatto, falsificato o non intestato al nome della persona che lo presenta, per esempio in caso di:
 - utilizzo abusivo di documenti (p. es. utilizzo del passaporto del fratello);
 - contenuto contraffatto del documento (p. es. foto sostituita, nome alterato, raschiature);
 - contraffazione totale (p. es. copia laser);
 - falsificazione a partire da un documento in bianco.

I documenti di viaggio svizzeri per stranieri (secondo l'ODV, RS 143.5) costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l'identità né la cittadinanza dello straniero (art. 12 cpv. 1 ODV). Tuttavia, la fotografia nel documento di viaggio svizzero permette quantomeno di associarvi, e quindi di identificare, una persona che ad esempio si presenta allo sportello di un'autorità e ciò nonostante le indicazioni sull'identità nel documento di viaggio non siano state accertate in modo sicuro.

2.1.3 Identità principale

Ogni persona ha un'identità principale nel SIMIC. Se è nota una sola identità della persona, questa è considerata l'identità principale a prescindere dal fatto che sia stata accertata in modo sicuro o no. L'identità principale corrisponde al nome ufficiale della persona.

2.1.4 Identità secondaria

Una persona può avere più identità secondarie. Tali identità rivelano sotto quali altri nomi e indicazioni una persona è nota alle autorità. Sono generate automaticamente da modifiche (p. es. in occasione del trattamento dell'identità principale o di una fusione di dati) o, se necessario, vengono registrate manualmente (cfr. cap. **Error! Reference source not found.**).

Il capitolo **Error! Reference source not found.** illustra i casi in cui un'identità principale diventa identità secondaria.

2.1.5 Genere d'identificazione

Il genere d'identificazione definisce la fonte dei dati sulla quale si basano i dati personali dell'identità principale/secondaria. Nel SIMIC i generi d'identificazione sono i seguenti:

- «secondo il registro di stato civile»: identità accertata in base a un documento del registro svizzero dello stato civile (Infostar);
- «secondo il documento di viaggio»: identità accertata in modo sicuro in base a un documento di legittimazione o di viaggio nazionale;
- «su informazione»: identità accertata in modo non sicuro secondo il capitolo 2.1.2

Il genere d'identificazione permette inoltre di definire quale identità o quali nomi figurano nella rubrica principale/secondaria della carta di soggiorno per stranieri.

2.1.6 Genere di identità secondaria

Il genere d'identità secondaria indica il motivo per cui è stata registrata un'identità secondaria. In caso di modifica dell'identità principale, il genere d'identità è ripreso dal sistema nella nuova identità secondaria. Le motivazioni possibili sono le seguenti:

Genere di identità secondaria (nell'ordine dell'elenco nel SIMIC)	Campo di validità	
	Asilo	LStrl / LCit
Nome alias Dati personali divergenti del richiedente. La divergenza dei dati d'identità è dimostrata ad esempio tramite: - risultati AFIS; - rapporti della polizia o delle ACF.	Si	Si
Nome su informazione Identità secondaria generata automaticamente dalla modifica dell'identità principale. Non può essere registrata manualmente come identità secondaria alla voce «Persona»!	Si	Si
Nome secondo il documento di viaggio Identità secondaria generata automaticamente dalla modifica dell'identità principale. Non può essere registrata manualmente come identità secondaria alla voce «Persona»!	Si	Si
Nome secondo il registro di stato civile	Si	Si

Identità secondaria generata automaticamente dalla modifica dell'identità principale. Non può essere registrata manualmente come identità secondaria alla voce «Persona»!		
Cognome da celibe/nubile Cognome della persona <u>prima</u> del matrimonio (caso speciale di cambiamento del cognome).	Si	Si
Cambiamento di nome Vi si ricorre <u>in presenza di un cambiamento di cognome ufficiale</u> , fondato sulla decisione di un'autorità giudiziaria secondo l'articolo 30 CC o su un fatto di o stato civile (p.es. matrimonio; prova mediante un documento dello stato civile). Questo principio si applica anche al cambiamento del nome.	Si	Si
Matrimonio precedente Si applica a persone che <u>in precedenza sono già state sposate una o più volte</u> e che cambiano cognome in seguito a un nuovo matrimonio. In tal modo è garantito che l'identità precedente sia conservata nel SIMIC.	Si	Si
Dati divergenti Si utilizza nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • diversa ortografia del cognome e/o del nome • date di nascita diverse a causa di dati riportati in maniera incompleta, differenze di calendario. 	Si	Si
Abuso del nome Le indicazioni fornite dal richiedente sulla propria identità sono comprovatamente false (uso del nome di un'altra persona realmente esistente).	Si	Si
Nome registrazione iniziale Si utilizza per la registrazione in assenza di dati completi e/o margine d'interpretazione (LStrI).	Si	Si
Nome di artista Si utilizza per personalità (cantanti, attori ecc.) che si servono del nome d'arte quale pseudonimo (p. es. Mina).	No	Si
Errore di registrazione Si utilizza qualora un'identità vada rettificata in seguito a un errore di registrazione dell'autorità (dimostrato in base a documenti o atti versati nel dossier).	Si	Si
Nazionalità precedente Dati personali relativi a nazionalità precedenti.	Si	Si
Altre ragioni Si utilizza qualora nessuno dei generi di identità suindicati faccia al caso.	Si	Si

3 Principi e regole

3.1 Cognomi e nomi

La determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri è retta dall'Istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri¹.

In linea di principio, i nomi e i cognomi sono registrati con lettere maiuscole e minuscole (lettera iniziale: maiuscola).

3.2 Data di nascita

La data di nascita va registrata, in virtù dell'accertamento dell'identità, secondo il calendario gregoriano nella forma GG.MM.AAAA (GG = giorno, MM = mese, AAAA = anno) e deve corrispondere esattamente alla data di nascita contenuta nel documento di viaggio nazionale.

Se la data di nascita è **incompleta** i campi «giorno di nascita» e «mese di nascita» devono essere lasciati in bianco. Secondo la prassi corrente nel settore dell'asilo, se non è possibile stabilire il giorno e il mese di nascita esatti di una persona viene fissato un compleanno fittizio al 1° gennaio.

Se la data di nascita è **completamente** sconosciuta, nel campo dati occorre riportare l'indicazione «01.01.1800».

3.3 Nazionalità

La nazionalità deve essere registrata in virtù dell'accertamento dell'identità. Per gli apolidi o le persone di origine sconosciuta o provenienti da uno Stato non riconosciuto dalla Svizzera valgono le seguenti regole speciali:

- il codice «999 Stato sconosciuto» va inserito se non è chiaro quale sia lo Stato d'origine della persona o le indicazioni sull'origine fornite sono poco credibili;
- il codice «998 Apolide» può essere inserito solo in caso di apolidi riconosciuti dalla Svizzera (solo in presenza della corrispondente decisione della SEM). Una persona riconosciuta come apolide da un altro Stato è registrata con l'indicazione «Stato sconosciuto codice 999»;
- il codice «997 Senza nazionalità» è inserito in caso di persone la cui origine è sostanzialmente nota, ma per le quali in base agli atti a disposizione, si deve partire dal presupposto che non siano in possesso della cittadinanza dello Stato d'origine o di un altro Stato. Questo codice è utilizzato anche per le persone che non provengono da Stati ufficialmente riconosciuti dalla Svizzera, a condizione che tali Stati non figurino nell'elenco dei Paesi del SIMIC.

¹ <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/aufenthaltsregelung.html>

Gli utenti autorizzati possono consultare l'elenco attuale dei Paesi² nell'Intranet della SEM.

Doppia cittadinanza

Se una persona ha più cittadinanze (p.es. di uno Stato terzo e di uno Stato UE), va registrata quale identità principale l'identità (accertata in modo sicuro) con la cittadinanza che assicura alla persona la migliore posizione giuridica. Nel settore della LStrl l'identità con l'ulteriore cittadinanza va registrata nel campo appositamente previsto a tal fine «Nazionalità 2». Nel settore dell'asilo questo campo non esiste, e l'ulteriore cittadinanza va registrata quale identità secondaria.

3.4 Stato di nascita

Nel settore dell'asilo lo Stato di nascita corrisponde alla cittadinanza/nazionalità alla nascita. Tale Stato deve essere indicato obbligatoriamente, ma non è parte integrante dell'identità.

3.5 Nota di contestazione

Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali relativi all'identità principale, occorre aggiungere una menzione che ne rilevi il carattere contestato (cfr. art. 25 cpv. 2 LPD). Se dalla rettifica richiesta o prevista d'ufficio emerge che è più verosimile che a essere corretti siano i dati attualmente registrati, questi sono conservati con una nota di contestazione. Viceversa, se è più probabile che siano i nuovi dati a essere corretti, quelli attuali sono rettificati e corredati di una nota di contestazione. La decisione di apporre una nota di contestazione avviene d'ufficio e a prescindere da una corrispondente richiesta.

Solo la SEM può inserire una nota di contestazione nei campi di dati seguenti: cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, stato civile, luogo di nascita in Svizzera, luogo di nascita all'estero.

Una nota di contestazione non è ammessa se i dati si basano su un'iscrizione nel registro dello stato civile.

3.6 Accertamento dell'identità

L'accertamento dell'identità è finalizzato alla constatazione dell'identità esatta e corretta della persona in vista dell'espletamento materialmente corretto e sicuro delle pratiche che la concernono. Serve inoltre a evitare le registrazioni multiple di persone.

L'identità è accertata in base:

- ai documenti prodotti
- al confronto delle impronte digitali
- a indicazioni fornite dalla persona
- a rapporti della polizia e delle autorità di controllo delle frontiere

² https://intranet.bfm.admin.ch/intrabfm-publ/content/dam/data/bfm/dokumentationen/it/zemis/allg_infos/codes_listen/land-nation-staat-i.pdf

3.7 Iter in caso di dubbi circa l'identità

In caso di dubbi circa l'identità di una persona vi sono diversi modi possibili di procedere all'accertamento:

- confronto dattiloscopico: confronto delle impronte digitali con i dati contenuti nelle banche dati AFIS, EURODAC e C-VIS /ORBIS. In caso di corrispondenza, la persona può essere identificata in base a un rilevamento delle impronte digitali anteriore e associata alle indicazioni relative all'identità già note (cognome, nome, data di nascita ecc.);
- confronto fotografico;
- confronto calligrafico;
- confronto di atti;
- accertamento dell'identità presso servizi nazionali e autorità estere;
- colloqui, audizioni;
- perizia Lingua;
- esame dei documenti.

3.8 Determinazione dell'identità principale e dell'identità secondaria

La determinazione dell'identità principale segue i principi indicati al capitolo **Error! Reference source not found.**

Se sono note più identità, quella indicata nei documenti ufficiali sarà considerata l'identità principale. Se tali documenti non sono disponibili l'identità principale sarà stabilita conformemente al capitolo **Error! Reference source not found.** Se vi sono dubbi, l'identità più verosimile sarà considerata l'identità principale. Le ulteriori identità saranno considerate identità secondarie.

La modifica di un dato di cui al capitolo **Error! Reference source not found.** relativo all'identità principale (fatta eccezione per il sesso) genera una nuova identità principale e quella precedente è registrata quale identità secondaria.

Se è possibile stabilire definitivamente che una persona ha utilizzato abusivamente un nome o un documento, i pertinenti dati personali devono essere registrati quale identità secondaria con genere di identificazione «Abuso del nome». Solo qualora non possa essere stabilito un altro nome, i dati personali utilizzati abusivamente sono registrati quale identità principale. Per riconoscere l'abuso è inserita una nota di contestazione nei campi corrispondenti.

3.9 Tracciabilità dei cambiamenti d'identità

Le identità registrate sono conservate e possono essere cancellate solo in casi eccezionali (p. es. abuso d'identità). Ogni modifica delle identità deve essere documentata in modo verificabile.

3.10 Iscrizioni nel registro dello stato civile svizzero

Eccettuata l'indicazione sulla cittadinanza straniera i dati sullo stato civile documentati nel registro dello stato civile in occasione della registrazione di una persona straniera e aggiornati a seguito di una successiva registrazione di eventi fanno **piena prova** dell'accertamento dell'identità (cfr. art. 9 cpv. 1 CC). Tale identità è sempre ripresa nel

SIMIC quale identità principale «secondo il registro di stato civile». Lo stesso vale per gli elementi singoli dei dati dello stato civile incompleti (si veda la direttiva UFSC numero 10.08.10.01³ del 1°ottobre 2008 (stato: 1°gennaio 2011), n. 4.1).

Se uno straniero figura nel registro dello stato civile svizzero ed è dimostrato che il nome ufficiale ivi registrato non corrisponde a quello indicato sul passaporto straniero (identità del passaporto diversa da quella indicata nel registro dello stato civile), il chiarimento delle divergenze incombe, in linea di principio, alla persona che ha modificato i dati o incaricato altri di farlo. Se l'indicazione del nome divergente è verificabile, **l'identità «secondo il registro di stato civile» è ripresa quale identità principale e il cognome «secondo il documento di viaggio» quale identità secondaria.**

Sulla carta di soggiorno per stranieri sono stampate le seguenti identità: se per una persona è registrata un'unica identità, tale identità viene ripresa come identità principale e stampata sul lato anteriore della carta di soggiorno per stranieri. Se nel registro dello stato civile svizzero figurano i dati di un cittadino straniero il cui nome ufficiale ivi riportato non corrisponde a quello indicato sul passaporto straniero, l'identità del registro dello stato civile è ripresa quale identità principale (SIMIC «registro di stato civile») e quella del passaporto come identità secondaria. L'identità contenuta nel passaporto è stampata sul lato anteriore della carta di soggiorno per stranieri, mentre quella figurante nel registro dello stato civile viene stampata sul retro.

Gli eventi con una rilevanza per lo stato civile (nascita, riconoscimento di un figlio, matrimonio, unione domestica registrata, decesso) sono registrati o modificati nel SIMIC conformemente alla pertinente notifica dell'ufficio dello stato civile (art. 51 OSC; genere d'identificazione «secondo il registro di stato civile»).

Se una nascita avvenuta in Svizzera non è comunicata entro tre settimane alla SEM la registrazione nel SIMIC può avvenire in base a una «Conferma di stato civile della notificazione della nascita» (genere di identificazione «su informazione»). La persona deve procurarsi questa conferma di nascita presso l'ufficio dello stato civile del luogo di nascita del figlio e consegnarla alle autorità preposte alla migrazione. I dati dello stato civile contenuti nella conferma sono provvisori. In seguito alla ricezione della comunicazione di nascita effettuata dall'Ufficio dello stato civile, il genere d'identificazione deve essere modificato in «secondo il registro di stato civile». I dati personali vanno inoltre obbligatoriamente verificati ed eventualmente adeguati (si veda la direttiva UFSC numero 10.19.03.01⁴).

3.11 Trattamento di persone inattive

In linea di principio, l'identità principale delle persone inattive (p. es. perché naturalizzate, decedute o perché hanno lasciato la Svizzera definitivamente) non è più modificata, salvo se è accertata in modo sicuro una nuova identità, diversa dall'identità principale registrata.

³ <https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/weisungen/weisungen-07/10-08-10-01-i.pdf>

⁴ <https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/weisungen/weisungen-07/10-19-03-01-i.pdf>

3.12 Adeguamenti dei dati personali in presenza di una misura di respingimento

Se il richiedente che presenta una domanda d'asilo è colpito da un divieto d'entrata, il collaboratore competente per la procedura d'asilo chiede alla Divisione Ammissione Dimora (DAD) della SEM di cancellarlo.

Una volta cancellato il divieto d'entrata, il caso può essere trattato normalmente.

Se l'esito della procedura d'asilo è negativo o se è pronunciata una decisione di non entrata nel merito e ordinato l'allontanamento, occorre valutare se la situazione dei fatti in quel dato momento giustifica ancora il divieto d'entrata. Il collaboratore competente per la procedura d'asilo deve assicurare che l'autorità competente per l'esecuzione sia informata della cancellazione del divieto d'entrata a causa del deposito di una domanda d'asilo e che occorre valutare l'eventuale opportunità di pronunciare un nuovo divieto d'entrata. L'autorità cantonale può chiedere alla DAD un nuovo divieto d'entrata secondo le procedure abituali.

3.13 Identità in caso di domanda d'asilo e traffico di visti constatato

Se dal trattamento di una domanda d'asilo emerge che il richiedente aveva già ottenuto un visto da uno Stato Schengen si possono in linea di massima utilizzare le generalità del visto quale identità principale. Visto che queste generalità non sono considerate accertate in modo sicuro, vanno registrate con il genere d'identificazione «su informazione». Se nelle indicazioni relative all'identità contenute nel visto si riscontrano divergenze tra la domanda d'asilo e le generalità nel visto, il settore competente può, dopo aver concesso il diritto di essere sentiti e con conoscenza dei fatti, decidere quali indicazioni utilizzare come identità principale. Il rifiuto del visto deve essere motivato (p.es. esibizione di documenti falsificati).

3.14 Sesso

3.14.1 Prima registrazione

Il sesso deve essere registrato secondo l'**ordine binario di genere (maschio/femmina)** valido in Svizzera sulla base dell'accertamento dell'identità effettuato (vedi capitolo **Error! Reference source not found.**

Al momento non esiste la possibilità di registrare una terza categoria di sesso per le persone che non si attribuiscono né all'uno né all'altro sesso. Questo vale anche per le persone con identità trans o con una variante dello sviluppo del genere.

L'eventuale introduzione di una terza categoria di genere o la rinuncia completa all'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile sono oggetto di un rapporto che il Consiglio federale sta attualmente preparando in adempimento dei postulati Arslan 17.4121 e Ruiz 17.4185.

Per il momento, una persona il cui documento di viaggio indica, nello specifico, un sesso «X» deve essere informata che per la registrazione nel SIMIC deve scegliere un sesso all'interno dell'ordine binario di genere (maschio/femmina). Ne consegue che la voce nel SIMIC non corrisponde alle informazioni contenute nel documento di viaggio nazionale. Pertanto, alla voce «Nota» della schermata del permesso, occorre inserire l'annotazione «Sesso secondo il documento di viaggio: X». Nel caso di una persona richiedente asilo, occorre chiedere al supporto SEM di «sbloccare» la persona. Durante il processo di

allestimento del permesso, occorre selezionare l'osservazione complementare corrispondente. Questa nota o l'osservazione complementare è stampata sul retro del permesso rilasciato in virtù del diritto in materia di stranieri o di asilo.

3.14.2 Modifica del sesso e del nome

Dal 1° gennaio 2022, le persone con identità trans o con una variante di sviluppo del genere possono cambiare rapidamente e in modo non burocratico il proprio sesso e nome iscritti nel registro dello stato civile svizzero all'interno dell'ordine binario di genere (maschio/femmina)⁵. In linea di principio, oltre ai cittadini svizzeri, anche qualsiasi persona straniera domiciliata in Svizzera può far cambiare il sesso iscritto nel registro dello stato civile. Anche la residenza in Svizzera durante una procedura di asilo in corso, disciplinata solo a livello procedurale, soddisfa il requisito del domicilio svizzero.

Se una persona straniera viene iscritta nel registro dello stato civile svizzero con i suoi dati attuali, non deve dimostrare nuovamente i suoi dati già registrati. Se i dati di una persona straniera non sono ancora registrati nel registro dello stato civile o non sono più attuali, devono essere prima registrati o aggiornati. Su richiesta, l'ufficio di stato civile competente informa la persona straniera interessata circa i documenti necessari a tal fine, i quali generalmente devono essere disponibili in originale e non devono essere più vecchi di sei mesi. Di norma, devono essere autenticati e, se non sono redatti in una lingua ufficiale svizzera, tradotti. Per la dichiarazione di cambiamento di sesso occorre presentare un documento d'identità valido e la prova del domicilio in Svizzera.

Se una persona straniera non possiede i documenti necessari per l'iscrizione nel registro dello stato civile e se non si può ragionevolmente aspettarsi che se li procuri, l'unica opzione è quella di promuovere un'azione ai sensi dell'articolo 42 del Codice civile (azione per decretare l'iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un'iscrizione).

Per modificare il sesso e il nome nel SIMIC si procede come segue.

1. Documento nazionale di identità o di viaggio modificato

Se la persona può presentare un documento di identità o di viaggio modificato, l'identità «secondo il documento di viaggio» viene adattata di conseguenza. Se esiste un permesso attivo, il sesso e il nome devono essere modificati tramite la maschera del permesso.

2. Prova in base al registro svizzero dello stato civile

Se la persona può presentare una **prova in base al registro svizzero dello stato civile**, l'identità è modificata come segue:

- nel SIMIC esiste già un'**identità secondo il registro dello stato civile**:
l'identità in essere è adattata «secondo il registro dello stato civile» ed è rilasciato un nuovo permesso
- nel SIMIC esiste un'**identità secondo il documento di viaggio**:
l'identità principale è adattata con tipo di identificazione «secondo il registro dello

⁵ <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85588.html>

stato civile» ed è rilasciato un nuovo permesso. Ne consegue che la registrazione nel SIMIC non corrisponde alle informazioni contenute nel documento di identità o di viaggio. Pertanto, alla voce «Nota» della maschera del permesso, occorre aggiungere l'annotazione «Genere secondo lo stato civile: M [o] F». Nel caso di una persona richiedente asilo, occorre chiedere al supporto SEM di «sbloccare» la persona. Durante il processo di allestimento del permesso, occorre selezionare l'osservazione complementare corrispondente. Questa nota o l'osservazione complementare è stampata sul retro del permesso rilasciato in virtù del diritto in materia di stranieri o di asilo.

Se esiste un permesso attivo, la modifica del tipo di identificazione, del genere e del nome deve essere effettuata tramite la maschera del permesso.

Attenzione:

se cambia unicamente il genere della persona e non, invece, il suo nome, prima di modificare l'identità occorre registrare manualmente, per la storicizzazione, un'identità secondaria aggiuntiva **con il genere iniziale** e con il tipo di identità precedente (secondo indicazione / secondo registro dello stato civile / secondo documento di viaggio).

Maggiori informazioni sul cambiamento dell'indicazione del sesso sono reperibili sul sito Internet dell'UFG all'indirizzo

<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/zivilstand/faq/geschlechtsaenderung.html>

4 Competenza e procedura per gli adeguamenti dei dati personali

4.1 Modifica dell'identità principale in caso di divergenze dal registro dello stato civile

Ogni modifica dell'identità principale registrata nel SIMIC e basata su dati del registro dello stato civile deve essere imperativamente coordinata con le autorità dello stato civile (art. 43 CC) o con il giudice competente (art. 42 CC) ai fini della rettificazione dei dati nel registro dello stato civile. Le modifiche possono essere effettuate in ZEMIS solo dopo l'aggiornamento dei dati del registro dello stato civile.

4.2 Modifica dell'identità nel settore della LStrI

La modifica di dati personali nel settore della LStrI compete alle autorità cantonali preposte alla migrazione, eccetto per il caso dei rifugiati riconosciuti.

Se è necessario modificare i dati personali di persone inattive nel settore della LStrI il mandato può essere impartito al Servizio Gestione dei documenti Immigrazione e integrazione (SeGDII). Anche la Sezione Identificazione e Controllo dei visti (SnCV) può effettuare tali modifiche.

Il SeGDII notifica ai servizi cantonali di migrazione sia l'avvenuto espletamento sia il rifiuto delle modifiche. Dal canto loro i servizi di migrazione informano se del caso le persone interessate.

Solo la Divisione Ammissione Dimora (DAD) e la Sezione Identificazione e Consultazione visti (SIC) possono modificare e completare i dati personali con un divieto d'entrata attivo.

I mandati di modifica che si basano su un documento del registro dello stato civile (atto di origine, atto di matrimonio, atto di nascita, atto di morte, certificato di famiglia, certificato di stato civile, certificato relativo allo stato di famiglia registrato, notifica di adozione o di riconoscimento, prova della naturalizzazione o simili) e non interessano dati rilevanti ai fini dell'autorizzazione (dati nella carta di soggiorno per stranieri), possono essere trattati direttamente dal SeGDII. In questo caso le autorità cantonali sono informate delle modifiche.

4.3 Modifiche di dati nel settore dell'asilo

La modifica di dati personali nel settore dell'asilo (richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati ammessi provvisoriamente, rifugiati riconosciuti con regolamentazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri) compete alla SEM.

Su richiesta della persona interessata o d'ufficio, la SEM esamina e decide in merito alle modifiche di dati personali rese necessarie in seguito alla presentazione di (nuovi) documenti di legittimazione nazionali validi o di un estratto del registro dello stato civile nonché a un accertamento giudiziario delle generalità oppure a una decisione ufficiale di cambiamento del nome secondo l'articolo 30 CC. La corrispondente decisione della SEM è comunicata alla persona eventualmente sentita mediante decisione scritta.

Se, dopo essere stata sentita, la persona interessata non si esprime circa la modifica prevista o vi acconsente, si procede alla modifica. Le autorità migratorie e la persona interessata sono informate dell'avvenuta modifica.

Se la persona interessata contesta la modifica, la decisione se procedere o no alla modifica è presa in base alla situazione dei fatti e agli atti. Tale decisione è comunicata alla persona in questione mediante decisione e copia della stessa è trasmessa per informazione al servizio cantonale della migrazione.

La SEM decide della modifica nel SIMIC dei dati personali di rifugiati riconosciuti il cui soggiorno è regolamentato dalla LStrI e ne affida l'esecuzione alle autorità migratorie cantonali.

Se durante la procedura d'asilo (interrogatorio/audizione ecc.) l'interessato ha già avuto modo di esprimersi circa la prevista modifica, non occorre più dargli la possibilità di pronunciarsi ulteriormente sulla questione.

La modifica dell'identità principale nel quadro della decisione d'asilo e d'allontanamento di prima istanza deve essere motivata nella decisione d'asilo e figurare obbligatoriamente nel dispositivo. Nel distributore delle copie della decisione, le autorità migratorie e il Servizio Gestione dei dati Asilo e ritorno (SeGDAR) della SEM sono espressamente informati dell'avvenuta modifica.

4.4 Modifiche in base al risultato del confronto dattiloscopico

I collaboratori della SIC effettuano direttamente le modifiche e i complementi concernenti l'identità di una persona che si sono resi necessari in base al risultato del confronto dattiloscopico o ne danno incarico al servizio competente. In caso di fusione di dati personali la SIC incarica il SeGDII dell'esecuzione.

4.5 Modifiche in caso di ricorso durante una procedura in corso

Le decisioni della SEM in materia di modifica dei dati nel SIMIC possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). All'interno della SEM l'unità che ha reso la decisione resta sostanzialmente competente per le consultazioni, l'attuazione della decisione del TAF eccetera.

4.6 Sospensione della procedura di rettifica in caso di allontanamento

Se è stata pronunciata una decisione esecutiva di allontanamento (ossia dopo il passaggio in giudicato o in caso di revoca dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso) l'eventuale modifica dell'identità principale può essere effettuata solo dopo avere consultato e ottenuto il consenso della competente Sezione della Divisione Ritorno così da non ostacolare l'esecuzione.

5 Registrazione di documenti d'identità nazionali

Nel caso di persone assoggettate alla LstrI i documenti d'identità nazionali sono registrati nei dati sulle autorizzazioni; se il numero del documento è noto, deve essere obbligatoriamente indicato.

Nel settore dell'asilo i documenti del Paese d'origine iscritti automaticamente nel SIMIC possono essere registrati nel MIDES. I documenti d'identità nazionali trasmessi successivamente alla SEM devono essere registrati a posteriori nel SIMIC dal SeGDAR. Nella comunicazione della modifica devono essere compilati possibilmente tutti i campi e va indicato se il documento d'identità nazionale è inserito nel dossier. Se i documenti sono trasmessi alla SEM per il tramite della SIC (servizio di clearing) e la procedura è inattiva, quest'ultima provvede direttamente a registrarli. I collaboratori specializzati garantiscono la registrazione dei documenti corredati dei corrispondenti moduli (disponibile nei modelli Stad). Gli originali sono conservati nel dossier N o nella N-Box in caso di procedure d'asilo dal 1° marzo 2019.

6 A chi rivolgersi in caso di domande

Servizio supporto

support@sem.admin.ch, 058 464 55 40

Servizio Gestione dei documenti Immigrazione e integrazione (SeGDII)

ddzi@sem.admin.ch

Servizio Gestione dei dati Asilo e ritorno (SeGDAR)

ddar@sem.admin.ch

Sezione Identificazione e Controllo dei visti (SnCV)

identifikation@sem.admin.ch

7 Entrata in vigore / disposizioni transitorie

La presente istruzione entra in vigore il 1°luglio 2022 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

L'istruzione UFR 5/98 del 1° giugno 1998 concernente la registrazione e la modifica di dati personali in AUPER2 nonché l'istruzione CRP del 10 giugno 2010 relativa alle misure di respingimento del 10 giugno 2010 sono già state revocate il 1°luglio 2012 dalla versione 1 del presente documento.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Mathias Stettler
vicedirettore

Indice delle abbreviazioni

Abbreviazione / termine	Spiegazione
ACF	Autorità di controllo alla frontiera
AFIS	Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali per richiedenti l'asilo, persone entrate illegalmente e che dimorano illegalmente nello spazio Dublino
CFA	Cento federale d'asilo della SEM
CFPD	Commissione federale della protezione dei dati
C-VIS	Sistema centrale d'informazione visti (<i>Central Visum Information System</i>)
DAD	Divisione Ammissione Dimora SEM
EURODAC	Sistema per il confronto delle impronte digitali dell'UE
Infostar	Registro informatizzato dello stato civile del Dipartimento federale di giustizia e polizia
LCit	Legge sulla cittadinanza
LPD	Legge federale sulla protezione dei dati
LStr	Legge federale sugli stranieri (titolo prima del 1° gennaio 2019)
LStrI	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
MIDES	Sistema amministrativo utilizzato nei CFA (sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura e per gli alloggi negli aeroporti)
ODV	Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
ORBIS	Sistema nazionale d'informazione visti
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa
Procedura di rettifica	Procedura di rettifica dell'identità
SeGDAR	Servizio Gestione dei dati Asilo e ritorno, SEM
SeGDII	Servizio Gestione dei documenti Immigrazione e integrazione
SIC	Sezione Identificazione e Consultazione visti SEM
SIMIC	Sistema d'informazione centrale sulla migrazione
SIS	Sistema d'informazione Schengen